

Allegato "B" all'atto n. 3120 della Raccolta

oooOooo

**STATUTO DI CONSORZIO DI SECONDO LIVELLO
COSTITUITO AI SENSI DELLA LETTERA d) DEL 3° COMMA DELL'ART. 4
DELLA L. REGIONALE 13 AGOSTO 1998 N. 16**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Il Consorzio assume la seguente denominazione:

"CONSORZIO IMPRENDITORI GIUGLIANO – ASI"

in sigla "CONSORZIO C.I.G.-ASI"

Art. 2 - SEDE

Il Consorzio ha Sede Consortile a Giugliano in Campania (NA), all'indirizzo risultante del Registro delle Imprese. Il trasferimento della Sede nell'ambito del Comune è deliberato dall'Organo Amministrativo. Il trasferimento della Sede in Comune diverso è deliberato dall'Assemblea. Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della Sede è a Giugliano in Campania (NA), in via Salvatore Piccolo s.n.c. - Area ASI.;

Art. 3 - SCOPO ED OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'organizzazione per conto dei Consorziati dei servizi di interesse comune che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati:

• Utilizzo Obbligatorio da parte dei Consorziati.

- a) Custodia e sorveglianza diurna e notturna dell'intero complesso industriale;
- b) Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle aree consortili comuni;
- c) Installazione e manutenzione della segnaletica delle strade e delle aree;
- d) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati a verde;
- e) Manutenzione e gestione dei ceck-point d'ingresso all'area ASI e delle infrastrutture di pertinenza, quali: sbarre d'accesso, cancelli, telecamere, etc..;
- f) Installazione, gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza dell'area;
- g) Manutenzione e gestione del servizio di illuminazione dei viali e delle strade;
- h) Realizzazione e gestione di aree di parcheggio automezzi.

• Utilizzo facoltativo:

- a) Assunzione del servizio di trasporto dipendenti e del personale da e per le singole aziende del comprensorio;
- b) Realizzazione e gestione, anche in concessione o subappalto, di punto/i di ristoro e di un centro ricreativo per i dipendenti delle consorziate;
- c) Convenzioni con Istituti Bancari e PP.TT. per l'apertura di sportelli di utenze;
- d) Realizzazione di un Asilo Nido;
- e) Istituzione di servizi medici e di primo soccorso consortili;
- f) Attività di promozione e sviluppo delle Aziende insediate ivi comprese le prestazioni di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa delle piccole e medie imprese per la produzione di beni e servizi.

• Altre Attività:

Il Consorzio può compiere, altresì, tutte le operazioni che venissero ritenute utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Può inoltre, organizzare e gestire corsi di formazione professionali inerenti le attività imprenditoriali dei Consorziati, nonché partecipare a bandi pubblici per l'assegnazione di fondi e risorse economiche/finanziarie.

Art. 4 - FUNZIONI

Il Consorzio ha la funzione di operare per conto e nell'interesse dei Consorziati tutti e

di ciascun di essi in specie, in via esclusiva per tutte le materie obbligatorie che attengono all'oggetto consortile di cui all'Art. 3.

Art. 5 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata per il tempo necessario al conseguimento dello scopo consortile e comunque, non oltre il 31/12/2030 salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea dei Consorziati, con voto unanime, per le cause che saranno valutate. La durata del Consorzio dovrà essere comunque commisurata al tempo necessario per l'esaurimento di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalle leggi vigenti ovvero assunti dal Consorzio per qualunque titolo e causa.

Art. 6 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Fatta eccezione per il Collegio dei Revisori, tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito, salvo diversa estemporanea delibera Consiliare per specifici incarichi.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta scritta da tanti consorziati che rappresentino almeno il settanta per cento (70%) del fondo consortile.

La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, telegramma o fax contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette (7) giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza, due (2) giorni prima.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio e viene convocata entro il 30 ottobre per il piano finanziario previsionale e entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per il consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- c) revoca i componenti del Consiglio Direttivo per giusta causa;
- d) impartisce le direttrici generali di azione del Consorzio, delibera sulle competenze ad essa attribuite dal presente statuto o dalla legge e su quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- e) è competente per le decisioni sanzionatorie da intraprendere verso i Consorziati per gravi inadempienze

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori, nonché su qualsiasi atto di sua competenza conferito dalla legge o dal presente statuto

L'Assemblea, per tutte le decisioni diverse dalle modifiche dello Statuto, delibera con il voto favorevole dei consorziati rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del fondo consortile.

Le modifiche dello Statuto sono, invece, assunte con il voto favorevole dei

consorzianti rappresentanti i due terzi (1/3) del fondo consortile.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La gestione del Consorzio è demandata al Consiglio Direttivo, composto per un totale di n° 9 (nove) Consiglieri, di cui n° 7 (sette) eletti dall'Assemblea e n° 2 (due) di nomina diretta da parte del Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli e di "Selex - Sistemi integrati S.p.A.".

I componenti il Consiglio possono anche essere indicati nella misura massima di n° 1 (uno) Consigliere fuori dall'ambito consortile, purché presentato da almeno due rappresentanti delle Aziende facenti parte del Consorzio e con comprovata idoneità professionale al ruolo.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- nominare tra i componenti il Presidente e un Vice Presidente;
- redigere il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di previsione per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorzianti ed eventuali variazioni per subentro;
- proporre all'Assemblea un eventuale regolamento gestionale interno;
- assumere personale e conferire incarichi professionali a collaboratori esterni;
- assegnare apposite deleghe ai Consiglieri per la esecuzione di specifici atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea, avvalendosi anche di una figura direttiva professionale che pone in esecuzione il deliberato.

Si specifica però, che tutti gli atti che comportino ipotesi di spesa superiore a €. 200.000 (duecentomila) rientranti tra gli oneri a carico dei Consorzianti, anche se inclusi nel piano di previsione annuale, devono essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti consorzianti rappresentanti il 51% (cinquantuno per cento) del fondo consortile.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque una volta al mese. E', altresì, convocato su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, telegramma o fax contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco del materiale da trattare, da spedire almeno quattro giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, un giorno prima.

L'inosservanza dei predetti termini non si rileva allorquando si registra l'unanime presenza dei componenti il Consiglio. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno cinque (5) Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e verranno riportate su apposito verbale di riunione redatto dal Segretario indicato dal Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica tre (3) anni, salvo dimissioni o revoca per giusta causa da parte dell'Assemblea e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente. I Consiglieri

cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio decade. Quelli rimasti convocano l'Assemblea entro dieci (10) giorni perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, anche un sol Consorziato può immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi.

Si determina inoltre, senza delibera Assembleare, la decadenza automatica dei Consiglieri che, in mancanza di motivi di legittimo impedimento, si assentino dal partecipare al Consiglio Direttivo nella misura di quattro (4) sedute consecutive regolarmente convocate. Il Consiglio ratificherà e comunicherà la decadenza alle parti interessate e provvederà a cooptare nuovi Consiglieri che durano in carica fino all'Assemblea successiva.

Il Consiglio, se lo ritiene, può rimettere all'Assemblea ogni argomento riguardante la gestione del Consorzio

Art. 9 - IL PRESIDENTE (VICE PRESIDENTE) E RELATIVI POTERI

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative nei vari gradi di giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento tale rappresentanza viene assunta dal Vice Presidente. L'esercizio di tale potere da parte del Vice Presidente nei confronti di terzi, costituisce dimostrazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio Direttivo;
- dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese in Consiglio;
- adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio;
- proporre al Consiglio l'assunzione di dipendenti ed il conferimento di incarichi professionali a collaboratori esterni;
- conferire procure sia speciali che generali ai Consiglieri, nonché a collaboratori esterni previa autorizzazione del Consiglio.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti che vengono nominati insieme con il Presidente dall'Assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolarità contabile consortile, esamina i bilanci preventivi e consuntivi in osservanza alle norme di legge in materia e provvede a redigere le relative relazioni.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed assiste alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitare i Sindaci o il Presidente alle altre adunanze, se ne ravvisa la necessità.

Art. 11 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile sottoscritto è pari ad €. 50.000 (cinquantamila) di cui a partecipazione ASI per il 20% (venti per cento).

Il fondo può essere incrementato in virtù della partecipazione di nuovi Consorziati.

A norma del presente Statuto, per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

Art. 12 - CRITERI RIPARTIZIONE FONDO

Le quote di partecipazione al Consorzio del rimanente 80% (ottanta per cento) del fondo sono attribuite mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Q = \frac{FC \cdot (S+N+SC)}{A+B+C}$$

DOVE:

Q = Quota;

FC = Fondo consortile diminuito della quota del Consorzio ASI;

A = Sommatoria delle superfici totali di tutte le Aziende;

B = Sommatoria di tutti gli addetti di tutte le Aziende;

C = Sommatoria delle superfici coperte di ogni Azienda;

N = Addetti di ogni Azienda;

S = Superficie totale di ogni Azienda;

SC = Superfici coperte ogni Azienda.

Ciascuno dei partecipanti al Consorzio sottoscrive la quota di propria pertinenza, impegnandosi a versarla a semplice richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio potrà deliberare aumenti o riduzioni del fondo Consortile, nonché modifiche alle quote di partecipazione in conseguenza del variare del numero dei partecipanti e secondo gli indirizzi dell'Assemblea.

Allo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo si ripartisce fra le aziende Consorziato in rapporto alle rispettive quote di partecipazione.

La Consorziata che esca dal Consorzio per una qualsivoglia causa, conserva il suo diritto alla ripartizione del fondo consortile, ma tale diritto potrà farsi valere solo al momento dello scioglimento del Consorzio stesso e solo nella misura dell'apporto iniziale conferito.

Le quote di fondo consortile ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili da ciascuna Consorziata solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti gli eventuali rapporti di debito verso il Consorzio.

Art. 13 - PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO

Fanno parte del Consorzio le Imprese già aderenti al C.I.G-ASI.

Rimane comunque obbligatorio quanto definito al successivo art. 20 per le Imprese incidenti sull'area.

Inoltre, possono essere ammesse al Consorzio tutte le Imprese che svolgono la loro attività nell'ambito dell'agglomerato industriale Giugliano-Qualiano entro un limite di 200 mt. dal confine della zona denominata ASI, nonché tutte quelle Aziende della Provincia di Napoli che, pur non avendo una stabile organizzazione all'interno dell'area indicata, svolgono una attività lavorativa continuativa anche per le Imprese stanziali.

L'ammissione di nuove Aziende, ove non obbligatorio, sarà valutata e decisa dal Consiglio Direttivo.

Le Aziende hanno l'obbligo di comunicare annualmente al Consorzio i dati di variazione dei parametri di cui all'art. 12.

Il Consiglio potrà, d'ufficio acquisire i dati di variazione anche da fonti diverse dalla Aziende consorziate.

Art. 14 - PIANO DI PREVISIONE ANNUALE

In relazione alle spese di gestione del Consorzio, il Consiglio Direttivo procederà ad inviare ad ogni Consorziato, non più tardi del 10 di ottobre di ogni anno, il piano di previsione finanziario per l'anno successivo, dando adeguate informazioni sulle voci di spesa in esso contenute e convocando l'Assemblea per una qualsiasi data precedente il 30 ottobre del medesimo anno, onde procedere all'approvazione o

modifica del piano di previsione.

Una volta approvato dall'Assemblea, tale piano sarà valedole per tutti. I Consorziati saranno vincolati agli obblighi risultanti con l'applicazione dei criteri indicati al successivo articolo.

Art. 15 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese di gestione e di funzionamento del Consorzio sono ad esclusivo carico dei Consorziati.

Tali spese sono suddivise in premessa all'art. 3 in spese per "utilizzo obbligatorio" e spese per "utilizzo facoltativo".

Le spese per utilizzo obbligatorio sono a totale carico di tutte le Aziende Consorziato e la cui ripartizione è così formulata:

$$Q = \frac{SO (S+N+SC)}{A+B+C}$$

DOVE:

Q = Quota di partecipazione alle spese di ogni singolo insediato;

SO = Somma totale delle spese ordinarie obbligatorie di un singolo esercizio finanziario;

A = Sommatoria delle superfici totali di tutti i lotti adibiti o da adibire ad attività imprenditoriale;

B = Sommatoria degli addetti di ogni singolo insediamento;

C = Sommatoria delle superfici coperte di ogni singolo insediamento;

N = Addetti di ogni insediato;

S = Superficie totale di ogni singolo insediato;

SC= Superficie coperta di ogni singolo insediato.

Le spese di utilizzo facoltativo vanno imputate con i medesimi criteri di cui sopra, tra le sole parti che ne traggono beneficio.

Per le aziende che non hanno una stabile organizzazione all'interno del comprensorio, la partecipazione alle spese di gestione del Consorzio avverrà in modo forfettario nella misura indicata dal Consiglio annualmente all'atto della stesura del bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Art. 16 - RENDICONTO

Gli esercizi Consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto annuale e lo sottoporà all'Assemblea dei Consorziati. Ad approvazione avvenuta provvederà al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese nei termini di legge.

Il rendiconto, manifestazione di sintesi contabile del Consorzio diretta a realizzare in nome proprio, ma esclusivamente per conto e nell'interesse dei Consorziati, le finalità espresse all'art. 3, non potrà in nessun caso evidenziare alcun risultato economico. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati a fondi di riserva.

Per i servizi facoltativi, il Consiglio compilerà per ogni Consorziato il rendiconto delle spese a carico, per la effettiva fruizione dei servizi che rientrano in tale categoria.

Art. 17 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA'

Le obbligazioni nei confronti dei terzi verranno assunte a nome del Consorzio e le relative responsabilità sono regolate dall'art. 2615 c.c..

Art. 18 - CESSIONE DELL'AZIENDA

Nel caso di cessione dell'Azienda, l'alienante dovrà cedere le quote consortili di sua appartenenza all'acquirente che, conseguentemente, subentrerà nella compagine consortile.

E' fatto espresso divieto di alienare quote separatamente dall'Azienda. Alienazioni di tal genere, se peraltro avvenute, saranno nulle ad ogni effetto. Pertanto, l'eventuale

trasferimento, in deroga al divieto, non avrà effetto nei confronti del Consorzio.

Art. 19 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Quando la mora nel pagamento delle quote relative agli oneri consortili, alle spese di gestione e di funzionamento previste dall'art. 15 dello Statuto e risultanti dal rendiconto annualmente approvato a norma dell'art. 16, si protrae oltre i novanta (90) giorni dalla data di emissione dell'addebito, dopo i dovuti ed infruttuosi solleciti, il Presidente è tenuto ed autorizzato a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti degli inadempienti, insieme con gli interessi moratori e quant'altro previsto dalla legge, ed in tal caso non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello Statuto.

Nell'ipotesi di persistenza nella mora, a fronte di quote non versate per un periodo superiore ad un esercizio contabile, il Consorzio inadempiente non può essere eletto nel Consiglio Direttivo e, se già in carica decade. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, prende atto della decadenza e provvede alla sostituzione del Consigliere, che resta in carica fino alla successiva Assemblea. Ciò, fino alla sanatoria della situazione debitoria.

Inoltre, considerata la particolare natura del Consorzio, comportano l'automatica esclusione: l'insolvenza, la sopravvenuta ed accertata inidoneità o impossibilità del Consorzio ad usufruire dei servizi realizzati dal Consorzio; gravi violazioni delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente atto e dalle deliberazioni degli organi consortili.

Art. 20 - OBBLIGO DEI CONSORZIATI

La Legge Regionale 13 agosto 1998 n° 16 "Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale" sancisce che:

- per le Imprese i cui opifici sono sorti su assegnazioni di suoli industriali dal Consorzio di I° livello, a far data dalla promulgazione della legge di cui sopra e per la richiamata normativa in essa decretata – capitoli h) ed i) –, è espressa la obbligatorietà a carico dell'assegnatario di adesione al Consorzio di II° livello.

Nel caso di specie, il sodalizio deve essere aggregato nel Consorzio Imprenditori di Giugliano – ASI, in sigla Consorzio C.I.G. –ASI, con la obbligatorietà della corresponsione degli oneri di gestione e di mantenimento.

Art. 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo in carica a tale momento, nominerà un liquidatore, il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e, tenuto fermo il principio fissato dall'art. 15 circa la competenza delle spese, ripartirà l'eventuale residuo del fondo consortile o il deficit tra le Consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente atto si farà ricorso alle norme di legge che regolano il Consorzio (art. 2602 e seguenti, C.C.).

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – ARBITRATO

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Consorziati o tra questi e il Consorzio, l'Amministratore o gli Amministratori, i Liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza del rapporto Consortile, dell'atto costitutivo e dello Statuto o dall'interpretazione delle clausole del medesimo, ad eccezione di quelle economiche richiamate, anche proceduralmente, dall'art. 19 per il mancato pagamento degli oneri consortili, delle spese di gestione e di funzionamento del Consorzio, e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera di Commercio di Napoli.

Il Tribunale Arbitrario sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di Procedura Civile.

Il suo giudizio sarà vincolante per le parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta (60) giorni dalla nomina dell'arbitro stesso.

Art. 24 - DOMICILIO

Agli effetti dei rapporti derivanti dal presente atto, i soci eleggono domicilio al momento dell'adesione al Consorzio, presso le Sedi Sociali.

Ogni cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato al Consorzio ed a ciascuno degli altri Consorziati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Firmato Angelo Punzi

" Maurizio Savio - segue sigillo